

Ministero dell'Economia e delle Finanze

N. 0066564 Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTO l'articolo 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato- entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza eurocompatibile sia quella di competenza finanziaria, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO l'articolo 1, comma 461, della legge n. 228 del 2012, in ordine al quale, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al citato comma 460;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge n. 228 del 2012, secondo il quale il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge n. 228 del 2012, secondo il quale il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del comma 449 del medesimo articolo;

VISTO l'articolo 1, comma 451, della legge n. 228 del 2012, che ha definito le spese finali in termini di competenza eurocompatibile;

VISTO l'articolo 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011, così come modificato dall'articolo 1, comma 452, della legge n. 228 del 2012 e dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che individua le esclusioni dalle spese finali ai fini del patto di stabilità interno anno 2013 delle regioni a statuto ordinario;

VISTO l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ai sensi del quale non rilevano, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali;

VISTO l'articolo 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, indicando le modalità di determinazione degli obiettivi;

VISTO l'articolo 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, secondo il quale il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna autonomia speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio;

VISTO l'articolo 1, comma 455, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, indicando le modalità di determinazione degli obiettivi;

VISTO l'articolo 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti;

VISTO l'articolo 1, comma 456, della legge n. 228 del 2012, che prevede, in caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455 entro il 31 luglio, le modalità di determinazione degli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO l'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011, così come modificato dall'articolo 1, comma 433, della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che restano ferme, per gli anni 2012 e 2013, le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, riguardanti il cd. Patto di stabilità verticale, che consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo;

VISTO l'articolo 1, comma 140, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunichino, ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, entro il termine del 31 ottobre al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

VISTO l'articolo 1, commi da 122 a 124, della legge n. 228 del 2012, i quali prevedono che alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272 milioni di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti ai comuni e alle

province del proprio territorio, secondo le modalità indicate dall'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO l'articolo 1, comma 125, della legge n. 228 del 2012, secondo il quale le regioni comunicano, entro il termine perentorio del 30 giugno 2013, al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario ai sensi del comma 122 del medesimo articolo, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11621 del 20/02/2013, che, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 449, della legge n. 228 del 2012, ha determinato l'obiettivo di ciascuna regione a statuto ordinario in termini di competenza eurocompatibile per l'esercizio 2013;

VISTO l'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comma 3-bis, così come inserito dall'articolo 1, comma 429, della legge n. 228 del 2012, secondo il quale gli obiettivi del patto di stabilità interno del 2013 degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati di 20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata;

VISTO l'articolo 1, comma 463, della legge n. 228 del 2012, il quale stabilisce che si considerano adempienti al patto di stabilità interno le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che non hanno rispettato gli obiettivi a causa della maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi, se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le prescrizioni da esso individuate;

RAVVISATA l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 460, della legge n. 228 del 2012, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalità per il monitoraggio degli

adempimenti del patto di stabilità interno per l'anno 2013 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2013, per le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 1° agosto 2013 ha espresso parere favorevole con le richieste allo stesso allegate;

RITENUTO di accogliere la richiesta delle Regioni di sopprimere dal testo del decreto i riferimenti diretti alle autonomie speciali riguardanti disposizioni normative già dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale;

DECRETA:

Articolo Unico

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno relative all'anno 2013 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPa, via XX Settembre 97, 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2013, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato B al presente decreto. La certificazione è spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

3. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato: Franco

ALLEGATO A

Il presente Allegato A al Decreto riguarda i tempi, le modalità ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno del 2013 e delle informazioni utili per la finanza pubblica, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. *Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.*

Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti per il monitoraggio del patto di stabilità interno:

- per le regioni a statuto speciale, esclusa la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, i modelli n. **1M/13/EU** (per il monitoraggio della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile) e n. **1M/13/CP** (per il monitoraggio della spesa espressa in termini di competenza finanziaria);
- per le regioni a statuto ordinario, i modelli n. **2M/13/EU** (per il monitoraggio della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile) e n. **2M/13/CP** (per il monitoraggio della spesa espressa in termini di competenza finanziaria);
- per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. **3M/13/S** (per il monitoraggio del saldo espresso in termini di competenza mista.).

I suddetti modelli devono essere trasmessi trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza per l'invio dei dati relativi al primo trimestre, il primo invio di informazioni, inerenti il monitoraggio del patto, avrà luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo:

<http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf>.

Per acquisire elementi informativi utili ai fini del patto di stabilità interno e per la finanza pubblica è altresì previsto il prospetto **4OB/13**, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, nel 2013, cedono una quota dei propri obiettivi agli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge n. 220 del 2010 (cd. patto verticale ordinario), e ai sensi dell'articolo 1, commi da 122 a 125, della legge n. 228 del 2012 (cd. patto verticale incentivato).

Il modello n. 4OB/13 è trasmesso in due fasi successive:

- a) entro il termine perentorio del 30 giugno 2013, con gli elementi informativi di cui all'art.1, c. 125, della legge n. 228 del 2012 (c.d. patto verticale incentivato);
- b) entro il termine perentorio del 31 ottobre 2013, completato con l'indicazione degli ulteriori spazi finanziari attribuiti agli enti locali (cd. patto verticale ordinario).

Si segnala che, con il patto regionale verticale ordinario, la regione può cedere ulteriori spazi finanziari ai singoli enti ovvero cedere spazi a nuovi enti richiedenti, ma non ridurre gli spazi già ceduti con il patto verticale incentivato. Pertanto, ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno, la regione dovrà aggiungere, ai dati già trasmessi nel modello 4OB/13 per il patto verticale incentivato, quelli relativi al patto regionale verticale ordinario, inserendo nel prospetto nuovi enti o incrementando la quota di obiettivo attribuita ai singoli enti con il patto verticale incentivato.

Ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano non è richiesto l'invio di ulteriori prospetti.

A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso.

Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno negli anni scorsi, rimangono validi sino a quando l'Amministrazione regionale o provinciale non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

L'applicazione web del patto di stabilità interno consente alla regione o la provincia autonoma di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie :

- a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;
- b. codice fiscale;
- c. ente di appartenenza;
- d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

A.3. *Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilità interno*

Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del patto di stabilità interno sono necessari i seguenti requisiti:

- dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 7 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito <http://www.java.com/it/> (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;
- supporti operativi: le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (all'indirizzo <http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto>), sotto la dicitura "Regole per il sito".

A.4. *Altri riferimenti e richieste di supporto*

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00;
- pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa;
- drgs.igop.ufficio14@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno.

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI

B.1. Istruzioni generali

- **Cumulabilità** - I prospetti devono essere compilati dagli enti indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2013; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2013, ecc.).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità dei prospetti concernenti il monitoraggio che, per i pagamenti prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente, mentre per gli impegni prevede solo un messaggio di avvertimento (*warning*), di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

- **Dati dell'esercizio precedente** – E' prevista l'indicazione dei dati relativi all'esercizio precedente solo per i prospetti della competenza finanziaria e del saldo di competenza mista, che presentano la stessa struttura dei prospetti del 2012. Non è prevista l'indicazione dei dati relativi al 2012 per i prospetti riguardanti la competenza eurocompatibile.

I dati del 2012, ove previsti, sono indicati dal sistema web, che riporta automaticamente i dati inseriti dall'ente nella rilevazione del patto di stabilità del precedente anno 2012. L'eventuale variazione dei dati 2012 deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del monitoraggio relativo al patto di stabilità dell'anno 2012.

- **Variazioni** – In caso di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore.
- **Dati provvisori** - Si rappresenta che le informazioni riguardanti il monitoraggio del patto di stabilità interno, trasmesse ai sensi dell'articolo 1, comma 460 della citata legge n. 228 del 2012, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che è consentito modificare non appena siano disponibili i dati definitivi.
- **Rispetto del Patto** – Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2013 con l'obiettivo annuale prefissato, eventualmente rideterminato a seguito dell'attribuzione di una quota dello stesso agli enti locali del proprio territorio.

Per le regioni a statuto ordinario l'obiettivo programmatico determinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge n. 228 del 2012, è inserito dall'applicativo del patto.

Per le regioni, cui si applicano i limiti di spesa, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico rideterminato risulta **negativa o pari a 0**, il patto di stabilità per l'anno 2013 è **stato rispettato**.

Per la regione Trentino – Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano che adottano il patto per saldi, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico risulta **positiva o pari a 0**, il patto di stabilità per l'anno 2013 è **stato rispettato**.

Nel caso in cui la differenza sopra indicata risulti positiva per le regioni cui si applicano i limiti di spesa, o negativa per gli altri enti, in attuazione di quanto previsto dall'art.1,

comma 462, della legge n. 228 del 2012, è necessario confrontare tale importo con la maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale (statale e regionale) e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011.

A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano compilano le righe da "UE CR 13" a "S SZ 13" dei prospetti 1M/13/EU - 1M/13/CP (per le regioni a statuto speciale escluse la Regione Trentino Alto Adige), dei prospetti 2M/13/EU - 2M/13/CP (per le regioni a statuto ordinario), e del prospetto 3M/13/S (per la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano).

Sia con riguardo all'esercizio 2011 che all'esercizio 2013, la spesa UE realizzata con finanziamenti nazionali è determinata:

- 1) per quanto riguarda i dati di competenza finanziaria facendo riferimento agli impegni;
- 2) per quanto riguarda i dati di competenza eurocompatibile, facendo riferimento agli impegni e ai pagamenti che concorrono alla determinazione della spesa eurocompatibile così come individuata dall'art. 1, comma 451, della legge 228 del 2012;
- 3) per quanto riguarda la spesa in termini di competenza mista, facendo riferimento agli impegni di parte corrente e ai pagamenti in c/capitale.

Per le regioni cui si applicano i limiti di spesa, se l'importo della voce S SZ 13 è:

- **negativo o pari a 0**, il patto di stabilità interno 2013 è **stato rispettato**, a condizione che, nel 2014, siano applicate le prescrizioni previste dall'articolo 1, comma 463, della legge n.228 del 2012.
- **positivo**, il patto di stabilità interno 2013 **non è stato rispettato**.

Per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, se l'importo della voce S SZ 13 è:

- **positivo o pari a 0**, il patto di stabilità interno 2013 è **stato rispettato**, a condizione che, nel 2014, siano applicate le prescrizioni previste dall'articolo 1 comma 463, della legge n.228 del 2012.
- **negativo**, il patto di stabilità interno 2013 **non è stato rispettato**.

Ai fini del calcolo della maggiore spesa UE realizzata con la quota di finanziamento nazionale, la spesa UE 2011 è ridotta della percentuale di manovra a carico della regione nel 2013 rispetto al 2011, determinata, distintamente per la spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile e per la spesa di competenza, come segue (i risultati del 2011 sono determinati sulla base del consuntivo 2011):

Percentuale di riduzione della spesa UE 2011 eurocompatibile: $\frac{\text{obiettivo finale eurocompatibile 2013} - \text{risultato 2011 eurocompatibile}}{\text{risultato 2011 eurocompatibile}} \times 100$

Percentuale di riduzione della spesa UE 2011 di competenza: $\frac{\text{obiettivo finale di competenza 2013} - \text{risultato 2011 competenza}}{\text{risultato 2011 competenza}} \times 100$

Inoltre, per le regioni che nel triennio 2011-2013 non hanno rispettato il patto di stabilità interno, la spesa UE 2011, realizzata con la quota di finanziamento nazionale, è ulteriormente ridotta delle seguenti percentuali, calcolate distintamente per la spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile (a) e per la spesa di competenza (b):

a = MEDIA $\left(\frac{\text{Risultato eurocompatibile 2013} - \text{obiettivo finale 2013 eurocompatibile}}{\text{obiettivo 2013 eurocompatibile}} + \frac{\text{Risultato cassa 2012} - \text{obiettivo cassa 2012}}{\text{obiettivo 2012 cassa}} + \right.$

$\left. + \frac{\text{Risultato cassa 2011} - \text{obiettivo cassa 2011}}{\text{obiettivo 2011 cassa}} \right)$;

b= MEDIA $\left(\frac{\text{Risultato competenza 2013} - \text{obiettivo finale 2013 competenza}}{\text{obiettivo 2013 competenza}} + \frac{\text{Risultato competenza 2012} - \text{obiettivo competenza 2012}}{\text{obiettivo 2012 competenza}} + \right.$

$\left. + \frac{\text{Risultato competenza 2011} - \text{obiettivo competenza 2011}}{\text{obiettivo 2011 competenza}} \right)$.

Ai fini del calcolo della media, per gli esercizi del triennio nei quali non si è registrata inadempienza, l'incidenza dello scostamento si considera pari a 0.

Per la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, la percentuale di riduzione è determinata come segue, facendo riferimento alla differenza tra l'obiettivo 2013 e l'obiettivo 2011:

Percentuale di riduzione della spesa UE 2011: $\frac{\text{obiettivo finale 2013} - \text{obiettivo finale 2011}}{\text{obiettivo finale 2011}} \times 100$.

B.2. Competenza eurocompatibile

La legge di stabilità per l'anno 2013 ha introdotto l'obiettivo del patto di stabilità interno delle regioni in termini di tetto di spesa eurocompatibile.

Come stabilito dall'art.1, c. 451 della legge n. 228/2012, le spese finali in termini di competenza eurocompatibile sono costituite dalla somma:

- a) degli impegni di parte corrente, al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per oneri straordinari della gestione corrente;
- b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

Per il monitoraggio degli obiettivi del patto in termini di competenza eurocompatibile, sono stati predisposti i modelli n. 1M/13/EU, per le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, e n. 2M/13/EU, per le regioni a statuto ordinario.

In particolare, i suddetti modelli sono articolati in tre distinte sezioni, corrispondente alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, del comma 451 della legge n. 228/2012, i cui totali netti concorrono a determinare il risultato del patto, da confrontarsi, a fine esercizio, con l'obiettivo annuale.

In ciascuna sezione sono previste le voci riguardanti le spese che non concorrono alla definizione del tetto eurocompatibile e delle spese non soggette al patto di stabilità interno.

La prima sezione prevede l'inserimento del totale degli impegni correnti (titolo primo della spesa), dal quale vanno detratti:

- gli impegni relativi ai trasferimenti correnti (S1), alle imposte e tasse (S2) e agli oneri straordinari della gestione corrente (S3),
- gli impegni correnti delle spese escluse dal patto (individuate dalle voci da S4 a S12, per le regioni a statuto ordinario e dalle voci da S4 a S11 per le regioni a statuto speciale), se non comprese tra le spese indicate nelle voci S1, S2 e S3.

La seconda sezione prevede l'inserimento dei dati relativi ai pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente, dal cui totale vanno detratti i pagamenti correnti riguardanti le spese non soggette al patto considerati nelle voci economiche suindicate.

La terza sezione prevede che dal totale dei pagamenti in conto capitale (Titolo II) siano detratti:

- i pagamenti riguardanti le concessioni di crediti, l'acquisto di titoli, le partecipazioni azionarie e i conferimenti;
- i pagamenti delle spese in c/capitale escluse dal patto (da S26 a S35, per le regioni a statuto speciale, e da S28 a S37, per le regioni a statuto ordinario), se non comprese tra le spese indicate nelle voci S24 e S25, per le regioni a statuto speciale, e nelle voci S26 e S27, per le regioni a statuto ordinario.

B.3. Modelli per il monitoraggio delle Autonomie speciali n. 1M/13/EU, n. 1M/13/CP e n. 3M/13/S

I modelli per il monitoraggio 1M/13/CP e 3M/13/S presentano, sostanzialmente, la stessa struttura dei corrispondenti prospetti dell'anno passato.

Il nuovo prospetto 1M/13/UE è compilato facendo riferimento alle indicazioni di cui al paragrafo B.2.

Per quanto riguarda le autonomie speciali soggette ai limiti di spesa in termini di competenza finanziaria e in termini di competenza eurocompatibile, si precisa che il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

La regione Friuli Venezia Giulia compila solo le voci dei prospetti n. 1M/13/EU e n. 1M/13/CP, riguardanti le esclusioni di spesa previste dall'articolo 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti.

Per la regione Trentino Alto-Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano il modello n. 3M/13/S, riguarda le voci di entrata e di spesa che concorrono alla determinazione del saldo in termini di competenza mista.

Tale saldo è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza, tra gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle spese derivanti dalla concessione di crediti e delle spese concernenti partecipazioni azionarie e conferimenti, nonché di eventuali altre spese previste dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 228 del 2012.

Si fa presente che gli obiettivi programmatici annuali del 2013 sono inseriti nel sistema dagli enti, a seguito del perfezionamento dell'accordo, già nel prospetto relativo al monitoraggio del primo trimestre 2013.

Tali obiettivi, eventualmente rideterminati a seguito dell'attribuzione di una quota agli enti locali del proprio territorio, hanno esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell'intero 2013, in quanto l'attuale normativa non prevede obiettivi trimestrali.

B.4. Modelli per il monitoraggio delle regioni a statuto ordinario n. 2M/13/EU e n. 2M/13/CP

Il modello del monitoraggio 2M/13/CP, riguardante la competenza finanziaria, presenta, sostanzialmente, la stessa struttura del corrispondente prospetto dell'anno passato.

Il nuovo prospetto 2M/13/EU, riguardante la competenza eurocompatibile, è compilato facendo riferimento alle indicazioni di cui al paragrafo B.2.

Si precisa che il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due predetti obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

Solo in occasione del monitoraggio dei risultati del 4° trimestre dell'anno 2013, il totale delle risultanze delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riportato in forma cumulata nei modelli in corrispondenza del codice R SF 13 ("Risultato Trimestrale Spese Finali"), viene confrontato con gli obiettivi programmatici annuali, eventualmente rideterminati a seguito della cessione di spazi finanziari agli enti locali.

Le regioni a statuto ordinario che, nell'esercizio 2013, partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del D. Lgs. 118/2011 compilano il prospetto facendo riferimento alla classificazione del bilancio sperimentale. In particolare:

- nel prospetto 2M/13/EU non compilano le voci S3 e S15, riguardanti gli "Oneri straordinari gestione corrente", che nel bilancio sperimentale sono classificate tra le spese in c/capitale ;
- nelle voci "PCAP" del modello 2M/13/EU e "SCAP" del modello 2M/13/CP, indicano la somma dei titoli 2 "Spese in c/capitale", e 3 "Spese per incremento di attività finanziarie" del bilancio sperimentale.

B.5. Modelli informativi n. 4OB/13

Il modello n. 4OB/13 è compilato solo dalle regioni e dalle province autonome che, nel 2013, autorizzano gli enti locali del proprio territorio a ridurre il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente, e per lo stesso importo, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di competenza eurocompatibile e di

competenza finanziaria, o, nel caso della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il proprio saldo programmatico.

Nel modello n. 4OB/13 le regioni e le province autonome indicano:

- a) la quota del proprio obiettivo ceduta complessivamente agli enti locali del proprio territorio, distinguendo la quota relativa al cd. patto verticale incentivato di cui all' articolo 1, commi 122 – 125, della legge n. 228 del 2012, dall'ulteriore quota di obiettivo ceduta agli enti locali nell'ambito del tradizionale patto verticale (articolo 1, commi 138 – 141, della legge n. 220 del 2010);
- b) l'importo dei propri obiettivi, rideterminati a seguito della cessione degli spazi finanziari agli enti locali;
- c) la quota attribuita a ciascun ente locale beneficiario.

B.6 Spese escluse dai limiti di spesa previsti dal patto di stabilità interno

Le spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario sono quelle previste dall'articolo 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011, così come modificato dall'articolo 1, comma 452, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché dall'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto legge, riguardante i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

Il limite di 1600 milioni previsto dall'esclusione di cui alla lettera l), comma 4, dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2011, riguardante le spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, opera nei confronti delle singole regioni applicando al predetto limite le percentuali di riparto del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale.

L'esclusione di spesa di cui alla lettera n-bis, comma 4, dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2011, così come sostituito dall'articolo 2, comma 7, del decreto legge summenzionato, opera, per l'anno 2013, nei limiti complessivi di 1.800 milioni di euro.

ALLEGATO B

Il presente Allegato B al Decreto riguarda i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno per il 2013 delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'allegato riguarda anche la certificazione trimestrale degli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 463, della legge n. 228 del 2012.

A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI DEL PATTO 2013

Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno per il 2013:

- la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano certificano i propri risultati del patto di stabilità interno 2013 attraverso il modello n. **1C/13**;
- le regioni, cui si applicano limiti di spesa (le regioni a statuto ordinario, le regioni Friuli Venezia-Giulia, Sardegna, Siciliana, Valle d'Aosta), certificano i propri risultati del patto di stabilità interno 2013 attraverso il modello **2C/13**.

Il prospetto della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno 2013 è inviato, entro il 31 marzo 2014, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. La certificazione è spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico è necessario accedere all'applicazione web del "Patto" e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di "*Interrogazione modello*", relativa al IV trimestre 2013, che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema, è possibile procedere alla predisposizione della certificazione cliccando sul pulsante "stampa certificato", che

genererà un file in formato “pdf” pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell’economia e delle finanze.

I dati inseriti per il monitoraggio possono essere rettificati entro il termine limite del 31 marzo 2014 avvalendosi dell’apposita funzione “*Variazione modello*” nella procedura del monitoraggio. Dopo il termine del 31 marzo 2014, potranno essere effettuate ulteriori rettifiche in considerazione dei risultati dei rendiconti approvati.

Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema *web*. Le documentazioni non prodotte dal sistema *web* non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno.

B. CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 1, COMMA 463, LEGGE N. 228 del 2012.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che nel 2013 hanno superato gli obiettivi del patto di stabilità interno a causa della maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlata ai finanziamenti dell’Unione europea rispetto alla corrispondente spesa 2011, diminuita della percentuale prevista dall’articolo 1, comma 462, lettera a, della legge n. 228 del 2012, sono considerate rispettose del patto 2013, a condizione che, nel corso del 2014:

- impegnino le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;
- non ricorrano all’indebitamento per investimenti;
- non procedano ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Sono altresì vietati contratti di servizio che si configurino come elusivi dei divieti sopra indicati.

Il rispetto di tali adempimenti è certificato trimestralmente dal rappresentante legale della regione o della provincia autonoma e dal responsabile del servizio finanziario. La certificazione è trasmessa,

entro il termine perentorio di dieci giorni successivi al trimestre di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (modello 4C/13).

In assenza della certificazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si considerano inadempienti al patto di stabilità interno del 2013 a decorrere dal termine perentorio previsto per l'invio della certificazione stessa e, da tale data, hanno effetto le sanzioni per gli enti inadempienti al patto di stabilità, previste dall'articolo 1, comma 462, della legge n. 228 del 2012.